

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal



CH-1000 Losanna 14
Incarto n. 211.1/02_2021

Losanna, 4 febbraio 2021

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 8 gennaio 2021 ([6B 572/2020](#))

Il diritto a un compenso pecuniario per prestazioni sessuali beneficia della protezione del diritto penale-conferma della condanna per truffa di un uomo

Il Tribunale federale conferma la condanna per truffa di un uomo che ha ingannato una donna sul compenso pecuniario pattuito per le prestazioni sessuali fornite. Il diritto al compenso della donna deve essere protetto dal diritto penale, in quanto il contratto di prostituzione in quanto tale non può più essere considerato contrario ai buoni costumi.

Nel 2016 l'uomo aveva promesso in un annuncio su internet un compenso di fr. 2000 a "giovani" donne. A un'interessata l'uomo aveva comunicato per e-mail che per fr. 2000 voleva passare la notte con lei e fare sesso. In ulteriori contatti e-mail l'uomo le assicurò che aveva i soldi. Il giorno dell'incontro, sul percorso per la camera d'albergo, la donna ha chiesto il pagamento anticipato. In considerazione dell'aspetto dell'uomo e della sua assicurazione che aveva i soldi con sé e che avrebbe pagato dopo il rapporto sessuale, la donna ha acconsentito a un pagamento successivo. Dopo due rapporti sessuali l'uomo ha lasciato la camera d'albergo senza pagare l'importo pattuito. Il Tribunale distrettuale di San Gallo lo ha condannato nel 2019 per truffa a una pena pecuniaria con la condizionale. Il Tribunale cantonale ha confermato la decisione.

Il Tribunale federale respinge il ricorso dell'uomo. Egli aveva chiesto l'assoluzione dall'accusa di truffa e fatto valere, tra l'altro, che il contratto di prostituzione è contrario ai buoni costumi conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale. Per questo motivo la donna non ha diritto ad alcun compenso giuridicamente protetto. In assenza di un danno patrimoniale la fattispecie del reato di truffa non è quindi realizzata.

Nel caso in esame si pone la questione, se alla donna deve essere garantita la protezione penale della pretesa di risarcimento dopo l'esecuzione delle sue prestazioni. Si deve rispondere affermativamente. In linea di principio si deve considerare che il reddito di lavoro di una persona che si prostituisce è riconosciuto come conforme al diritto ed è legalmente riconosciuto sotto vari aspetti. Così, ad esempio, la prostituzione è soggetta all'imposta sul reddito e sulla sostanza e all'AVS. Inoltre, la prostituzione è un'attività socialmente consueta e ammissibile, il cui esercizio è anche tutelato dal diritto costituzionale della libertà economica. Nel complesso, si può concludere che la prestazione di servizi della persona che si prostituisce, è da ritenere, nell'ordinamento giuridico, almeno parzialmente come un valore patrimoniale. Il contratto di fornitura di prestazioni sessuali a pagamento non è in ogni caso in contrasto manifesto con i principi etici e i criteri di valore dell'ordinamento giuridico generale. In considerazione di ciò, non è più possibile valutare il contratto tra la prostituta e il suo cliente come incondizionatamente contrario ai buoni costumi. In ogni caso, per quanto riguarda la situazione in esame, non si può più affermare che le prestazioni sessuali - che non sono manifestamente disapprovate dall'ordinamento giuridico - non abbiano un valore patrimoniale.

Il Tribunale federale ha inoltre confermato che il condannato ha ingannato la sua vittima in termini di truffa con "astuzia" sulla sua disponibilità a pagare. Alla donna non si può rimproverare un comportamento superficiale, anche se può essere vero che è stata in qualche modo troppo fiduciosa nel non insistere sul pagamento anticipato. Tuttavia, anche un notevole grado di ingenuità o imprudenza da parte della vittima non porta obbligatoriamente all'impunità dell'autore del reato.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media, Caroline Brunner, Incaricata per i media supplente

Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00

E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 4 febbraio 2021 sul sito www.tribunale-federale.ch: *Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 2000 > inserendo [6B_572/2020](#).*